



CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI GENOVA
PALAZZO DI GIUSTIZIA

Genova, 28 ottobre 2020

Circolare 28/2020

Cari Colleghi,

la recrudescenza dell'epidemia ha riproposto la necessità di rispettare rigorosamente le norme emanate per tentare di contenere la diffusione del virus.

Poiché gli obblighi riguardano tutti i cittadini e, quindi, anche quanti operano a Palazzo di Giustizia, dagli avvocati ai giudici, dai cancellieri agli uscieri, il singolo avvocato - ove ne sussistano i presupposti - ha il dovere, la cui violazione può comportare sanzioni anche penali, di adeguarsi strettamente alle disposizioni emanate per l'accesso agli uffici giudiziari.

Ritiene il Consiglio che l'assenza dell'avvocato in adempimento delle regole comportamentali imposte dalla normativa ad atti ai quali aveva il dovere o il diritto di assistere costituisca legittimo impedimento ed imponga al giudice il rinvio dell'atto; non risulta allo stato che a Genova nei casi di assenza "da coronavirus" sia stato escluso il legittimo impedimento (sono note due decisioni in senso contrario del Tar Lombardia e della Cassazione riguardanti, peraltro, situazioni particolari).

Analoga è la situazione in cui viene a trovarsi l'avvocato recatosi a Palazzo per assistere ad un atto, al quale venga inibito, a causa di un rialzo termico al di sopra dei gradi 37,5 dovuto alle più disparate cause, l'accesso.

Il Consiglio interverrà presso i capi degli Uffici per conoscere l'orientamento in materia dell'Autorità giudiziaria del circondario, sollecitando la fissazione di regole, uniformi, chiare e adeguatamente pubblicizzate; i Colleghi sono caldamente Invitati a segnalare, se malauguratamente si verificasse, il mancato riconoscimento del legittimo impedimento dell'avvocato nei casi sopra indicati.

Cordiali saluti

Il Presidente

Luigi Cocchi